



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO CONSILIARE 20 settembre 2011 n.143

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

*Visto il combinato disposto dell'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e dell'articolo 11, comma 2, della Legge Qualificata n. 186/2005;
Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.10 del 13 settembre 2011;
ValendoCi delle Nostre Facoltà;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare:*

**RATIFICA DELL'ACCORDO FRA LA REPUBBLICA DI SAN MARINO E LA
REPUBBLICA DI CIPRO IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA,
FIRMATO A ROMA IL 28 LUGLIO 2011**

Articolo Unico

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo tra la Repubblica di San Marino e la Repubblica di Cipro in materia di cooperazione turistica, firmato a Roma il 28 luglio 2011 (Allegato A), a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 8 dell'Accordo medesimo.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 20 settembre 2011/1711 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Maria Luisa Berti – Filippo Tamagnini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta

AGREEMENT
OF CO-OPERATION IN THE SECTOR OF TOURISM
BETWEEN
THE REPUBLIC OF SAN MARINO
AND
THE REPUBLIC OF CYPRUS

The Republic of San Marino and the Republic of Cyprus (hereinafter called the
"Parties"),

Acknowledging the importance of tourism both for their respective economies and for greater understanding and friendship between the two countries,

Aware of the need to promote active cooperation in the field of tourism taking into account their respective potentials,

Having regard to the interest that both Parties have in Euro-Mediterranean cooperation and, in particular, in the cooperation between the small States of Europe in the field of tourism,

Having acknowledged that both Parties are willing to take any step aimed at preserving natural, environmental and cultural resources in order to ensure lasting and sustainable development in the field of tourism,

Desirous of expanding the already existing friendly and mutual relations between the two countries, on the basis of equality and for mutual benefit, and

In recognition of the importance of tourism for the improvement of the mutual knowledge and understanding, as well as for their economic development,

Have agreed as follows:

Article 1

The Parties shall adopt the appropriate measures to promote and encourage the development of tourism between the countries and to intensify the cooperation between their official Tourism Organisations as well as of other tourism bodies and organisations aiming at the increase of the bilateral exchanges in the economic sector.

The co-operation based on this Agreement shall be subject to the respective national legislation of each Party and shall be within the confines of their available budgets.

Article 2

The Parties shall encourage the exchange of information, experience, data and other documents concerning tourism and the tourist research in the field of the respective competence amongst the appropriate administrative authorities and institutions in the sector of tourism. The Parties shall cooperate, whenever this is feasible, in matters of market research and shall pursue joint research projects in the sectors and markets of common interest. The Parties shall also co-operate in the field of the development of products through the exchange of knowledge.

Article 3

The Contracting Parties shall favour as far as possible:

- a) the carrying out of technical missions in the field of tourist promotion and the exchange of their respective experiences;
- b) the exchange of publications and tourist promotional material;
- c) the development of cooperation to promote and preserve UNESCO World Heritage Sites for tourist purposes;
- d) cooperation with respect to tourist and environmental legislation.

Article 4

The Parties shall favourably consider the adoption of such measures, so that they may encourage the updating of the provisions of this Agreement between public and private organisations engaged in the preparation and application of studies and projects for the tourist development. In addition thereto, the Parties shall encourage their educational institutions to co-operate in the sector of hotel management, education and further training in the offer of services and in the exchange of scholarships in this sector.

Article 5

The Contracting Parties are bound to co-operate actively and to also promote the development of co-operation in the context of International Organisations working in the field of tourism.

Article 6

In order to apply this Agreement and agree on related implementation plans, the Contracting Parties may set up a Joint Commission in charge of examining and formulating any proposals to submit to their respective Governments. Said Commission shall draft programmes and operate the projects approved by the Contracting Parties.

Article 7

Each Party may request in writing the revision or amendment of all or part of the provisions of this Agreement. Any revisions or amendments of such Agreement shall enter into effect upon notification given through the diplomatic channels and approved by the two Parties.

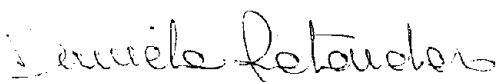
Article 8

This Agreement will enter into effect on the date of receipt of the last notification for the completion of the internal procedures and formalities which are necessary for its entry into force.

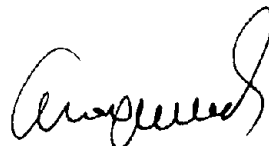
This Agreement shall be valid for a period of five years, it may be renewed automatically for consecutive periods of one year unless one of the two Parties delivers its intention to cancel the same in writing through the diplomatic channels three months before the date of expiration of the Agreement.

The termination of this Agreement shall not affect the implementation of all commitments undertaken during the period of its validity, which shall apply in accordance with the terms of this Agreement up to their fulfilment.

Signed this July 28, 2011 in two original copies, in the Greek, Italian and English language, all texts being equally authentic. In the case of discrepancy, the English text shall prevail.



For the Republic of San Marino



For the Republic of Cyprus

ACCORDO
FRA
LA REPUBBLICA DI SAN MARINO
E
LA REPUBBLICA DI CIPRO
IN MATERIA DI COOPERAZIONE TURISTICA

La Repubblica di San Marino e la Repubblica di Cipro (qui di seguito denominate "le Parti"),

riconoscendo l'importanza del turismo sia per le rispettive economie che per una maggiore comprensione e amicizia fra i due Paesi;

convinti della necessità di promuovere un'attiva cooperazione nel campo del turismo, tenuto conto delle rispettive potenzialità;

visto l'interesse che le due Parti attribuiscono alla cooperazione euro-mediterranea ed in particolare alla cooperazione tra i Piccoli Stati d'Europa nel campo turistico;

preso atto della volontà delle due Parti di intraprendere ogni azione mirata a preservare le risorse naturali ambientali e culturali al fine di assicurare uno sviluppo turistico durevole e sostenibile;

Desiderosi di ampliare le amichevoli e reciproche relazioni già esistenti fra i due Paesi, sulla base dell'uguaglianza e per il reciproco beneficio,

Riconoscendo l'importanza del turismo per il miglioramento della mutua conoscenza e comprensione e per il loro sviluppo economico;

Hanno convenuto quanto segue:

Articolo 1

Le Parti adotteranno le misure necessarie a promuovere e ad incoraggiare lo sviluppo del turismo tra i due Paesi e ad intensificare la cooperazione tra le rispettive Organizzazioni ufficiali per il Turismo ed altri enti ed organizzazioni che si occupano di turismo al fine di potenziare gli scambi bilaterali in campo economico.

La cooperazione ai sensi del presente Accordo sarà soggetta alla legislazione nazionale di ciascuna Parte, entro i limiti dei bilanci a loro disposizione.

Articolo 2

Le Parti incoraggeranno lo scambio di informazioni, esperienze, dati ed altra documentazione in materia di turismo e relativa ricerca fra le autorità amministrative e le organizzazioni competenti in campo turistico, nell'ambito delle loro rispettive competenze. Ove possibile, le Parti coopereranno nel campo della ricerca di mercato e condurranno programmi di ricerca congiunti in ambiti e mercati di comune interesse. Le Parti coopereranno inoltre nel campo dello sviluppo di prodotti mediante lo scambio di conoscenze.

Articolo 3

Le Parti Contraenti favoriranno per quanto possibile:

- a) la realizzazione di missioni tecniche in materia di promozione turistica, e lo scambio delle rispettive esperienze,
- b) lo scambio di pubblicazioni e di materiale promozionale turistico;
- c) lo sviluppo della cooperazione in materia di promozione e salvaguardia dei siti Patrimonio Unesco a fini turistici;
- d) la cooperazione in materia di legislazione turistica ed ambientale.

Articolo 4

Le Parti valuteranno favorevolmente l'adozione di misure atte ad incoraggiare l'aggiornamento delle disposizioni contenute nel presente Accordo tra organizzazioni pubbliche e private che si occupano dell'elaborazione ed attuazione di studi e progetti per lo sviluppo del turismo. Inoltre, le Parti incoraggeranno i rispettivi istituti di istruzione a cooperare nel settore della gestione alberghiera, istruzione e ulteriore formazione nel campo dei servizi e a prevedere scambi di borse di studio in tale ambito.

Articolo 5

Le Parti Contraenti sono tenute a collaborare attivamente e a promuovere lo sviluppo della collaborazione nell'ambito delle Organizzazioni Internazionali che operano nel campo del turismo.

Articolo 6

Per dare applicazione al presente Accordo, nonché per concordare i programmi esecutivi, le Parti Contraenti potranno costituire una Commissione Mista incaricata di esaminare e di formulare eventuali proposte da sottoporre ai rispettivi Governi.

Tale Commissione avrà il compito di redigere programmi e gestire operativamente i progetti approvati dalle Parti Contraenti.

Articolo 7

Ciascuna Parte potrà richiedere, per iscritto, la revisione o la modifica, in toto o in parte, delle disposizioni del presente Accordo. Ogni revisione o modifica del presente Accordo entrerà in vigore a seguito di una notifica trasmessa mediante i canali diplomatici ed approvata da entrambe le Parti.

Articolo 8

Il presente Accordo entrerà in vigore alla data di ricevimento dell'ultima notifica dell'avvenuto espletamento delle procedure e formalità interne necessarie alla sua entrata in vigore.

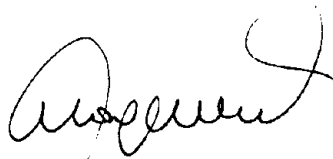
Il presente Accordo ha validità per un periodo di cinque (5) anni. Esso potrà essere rinnovato automaticamente per periodi consecutivi di un anno, a meno che una delle due Parti non abbia espresso l'intenzione di volerlo denunciare mediante notifica scritta trasmessa attraverso i canali diplomatici tre (3) mesi prima della data della sua scadenza.

La denuncia del presente Accordo non pregiudicherà l'attuazione di tutti gli impegni assunti durante la sua validità, che dovranno essere soddisfatti conformemente ai termini del presente Accordo fino alla loro conclusione.

Firmato *Roma* il *28 luglio 2011* in duplice copia, nelle lingue greco, italiano e inglese, tutti i testi facenti ugualmente fede. In caso di divergenza prevarrà il testo inglese.



Per la Repubblica di San Marino



Per la Repubblica di Cipro